

# APPROFONDIMENTO NORMATIVO



MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2001, N. 459,  
RECANTE  
"NORME PER L'ESERCIZIO DI VOTO DEI CITTADINI  
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO"

UN GIORNO IN SENATO

**Classi 4<sup>a</sup>D - 4<sup>a</sup>A**

**Istituto Galvani-Iodi - Reggio Emilia**

Il diritto di voto è il principale dei diritti politici che viene riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale al cittadino italiano, anche se non residente nel Paese. Il terzo comma dell'articolo 48 Cost., introdotto con la legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000, ha affidato alla legge il compito di definire requisiti e modalità per l'esercizio di tale diritto da parte dei nostri connazionali residenti all'estero, compito assolto dal legislatore ordinario attraverso la legge n. 459 del 27 dicembre 2001.

Questa legge ha introdotto, come modalità ordinaria di voto, il voto per corrispondenza mentre fino ad allora, il cittadino non residente in Italia doveva fisicamente ritornare a votare presso il comune italiano nelle cui liste elettorali risultava iscritto.

In seguito all'emanazione della legge 459/2001 è stato poi emanato il regolamento attuativo (DPR n. 104/2003).

**Analizziamo dunque tale normativa.**

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.

A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per; elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge".

[...]



Articolo 48  
Costituzione italiana



L'articolo 48 della Costituzione è il primo articolo del titolo IV, rapporti politici, della Costituzione e sancisce il diritto di voto quale principale diritto politico del cittadino. Il primo comma di tale articolo fa riferimento al suffragio universale, secondo il quale il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini italiani, dunque anche ai non residenti in Italia.

La legge costituzionale n.1 del 17 gennaio 2000 ha modificato l'art. 48 affidando alla legge ordinaria il compito di definire requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

Ha inoltre previsto l'istituzione di una "circoscrizione Estero" per l'elezione dei membri del Parlamento, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale.

La proposta di legge di riforma costituzionale è stata presentata il 17 febbraio 1999 a firma dell'onorevole Mirko Tremaglia, all'epoca deputato e poi ministro per gli italiani nel mondo dal 2001 al 2006, che per anni si è battuto per modificare le modalità attraverso le quali veniva esercitato il diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. Fino a quel momento, infatti, per potere esercitare tale diritto, era necessario tornare in Italia e votare presso le sezioni elettorali del Comune nelle cui liste elettorali si era iscritti. Il nuovo dettato costituzionale apre nuovi scenari, posto che rimanda al legislatore ordinario il compito di legiferare in materia.



In seguito alla riforma costituzionale che ha novellato l'articolo 48 Cost., il legislatore ordinario è intervenuto a disciplinare la normativa per dare attuazione e rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero accogliendo la proposta di legge costituzionale dell'onorevole Tremaglia attraverso la legge n. 459 del 27 dicembre 2001 (conosciuta appunto come "Legge Tremaglia").

Questa normativa ha previsto, per la prima volta, la possibilità, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di poter votare nel luogo di residenza, senza dover fare obbligatoriamente rientro in Patria, come accadeva in precedenza.

Osserviamo, prioritariamente, che tale legge, all'articolo 6, prevede che la circoscrizione Estero sia divisa in quattro ripartizioni:

- Europa
- America meridionale
- America settentrionale e centrale
- Asia, Africa, Oceania e Antartide.

Tale ripartizione tiene conto del fatto che i cittadini italiani residenti all'estero sono maggiormente concentrati in alcune zone del mondo e meno in altre. L'Europa e l'America meridionale sono i luoghi in cui risiede il maggior numero di cittadini italiani; l'Asia, l'Africa, l'Oceania e l'Antartide, pur essendo territori vastissimi, sono meno popolati da cittadini italiani, perciò sono state riunite in un'unica ripartizione.



L'articolo 48 Cost., che ha previsto la circoscrizione Estero, ha rimandato alla legge costituzionale il compito di definire il numero dei seggi ad essa assegnati, compito assolto dalla Legge del 23 gennaio 2001, n.1, la quale ha attribuito alla circoscrizione Estero 12 deputati e 6 senatori. Dal 2020, successivamente alla riforma degli articoli 56 e 57 della Costituzione, relativi alla riduzione del numero dei parlamentari, alla circoscrizione Estero è stato ridotto il numero dei seggi, portandoli a 8 deputati e 4 senatori.

Perciò, al numero complessivo di deputati (400) e a quello dei senatori (200) vengono detratti i seggi riservati ai rappresentanti parlamentari eletti da cittadini italiani residenti all'estero.





La legge 459/2001 prevede che i cittadini italiani residenti all'estero possano votare con due differenti modalità.

1. Seppur non rappresenti la modalità ordinaria di voto, viene concesso ai cittadini italiani residenti all'estero di rientrare in Italia e di esercitare il voto presso le sezioni elettorali del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente al termine naturale della legislatura, o entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni (nel caso di scioglimento anticipato delle Camere), l'elettore deve inviare una comunicazione al Consolato di residenza per manifestare la sua intenzione di votare in questo modo. La decisione di votare in Italia può comunque sempre essere revocata dal cittadino con una comunicazione all'ufficio consolare.

2. La modalità ordinaria di voto è quella per corrispondenza. Il voto per corrispondenza, tuttavia, non è sempre garantito: non è attuabile infatti negli Stati con i quali il governo italiano non ha potuto stringere accordi per accertare che il voto sia libero, segreto, uguale e personale e nemmeno negli Stati la cui situazione socio-politica non garantisce il diritto di voto. In questi casi, lo Stato italiano si impegna a dare la possibilità a questi elettori di votare in Italia.

Le modalità operative relative alle fasi procedurali dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state definite dal DPR 2 aprile 2003, n. 104, Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Tale regolamento attuativo disciplina e prevede le diverse fasi operative da porre in essere.



Dall'analisi svolta finora, si possono riassumere le seguenti osservazioni.

Se si parte dal dato che rileva il considerevole numero dei cittadini residenti all'estero, diviene innegabile la sua ricaduta sugli orientamenti politici che proprio da questi voti potrebbero esserne influenzati.

Proprio quest'ultimo motivo potrebbe aver indotto il legislatore a intervenire introducendo quelle novità normative con le quali viene favorito e agevolato l'esercizio del diritto di voto da parte dei nostri connazionali all'estero.

Pur tuttavia, l'attuale sistema risulta fallace sotto diversi aspetti.

In particolar modo, è lo strumento del voto per corrispondenza che rimane il punto debole della struttura normativa vigente che dunque, a nostro avviso, va sostituito con una modalità che offra maggiori garanzie di costituzionalità.

# LINEE GUIDA AL VOTO ELETTRONICO

Tale modalità alternativa potrebbe, a nostro avviso, essere rappresentata dal voto elettronico. In proposito, il Ministero dell'Interno in data 25 maggio 2021 ha emanato delle **“Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale”** per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritto”. Riteniamo che la nostra proposta di legge vada esattamente nella direzione di recepire contenuto e obiettivi di tali linee guida, in particolar modo nel rendere più agevole l'esercizio di voto, superare situazioni di “digital divide” e, soprattutto, garantire la piena e concreta attuazione del dettato costituzionale.

